

Proposta di progetto di legge “Disposizioni in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali della rete regionale”.

Art. 1.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali), detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure relative alla valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli sulla sicurezza stradale, alle ispezioni di sicurezza stradale e alle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete, sul territorio regionale.
2. Sono oggetto della presente legge le strade regionali, provinciali e comunali classificate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) quali strade extraurbane secondarie di tipo C, poste al di fuori dei centri abitati come delimitati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992, di proprietà della Regione, delle province, della Città metropolitana di Milano e dei comuni, che non fanno parte della rete stradale transeuropea.

Art. 2.

(Soggetto competente)

1. Ai fini della presente legge il soggetto competente è l'ente proprietario della strada; se la strada non è gestita direttamente dall'ente proprietario, il soggetto competente è il soggetto titolato a gestire il patrimonio stradale di ciascun ente, a condizione che si tratti di un organismo pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 35/2011.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, in coerenza con quanto disposto dal d.lgs. n. 35/2011, i criteri per lo svolgimento delle seguenti attività del soggetto competente:
 - a) valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura (VISS);
 - b) controlli della sicurezza delle infrastrutture stradali;
 - c) classificazione e valutazione della sicurezza stradale a livello di rete;
 - d) ispezioni di sicurezza stradale periodiche e mirate.
3. La Giunta regionale definisce i criteri di cui al comma 2, tenendo conto:
 - a) dei livelli di incidentalità stradale;
 - b) delle caratteristiche della strada;
 - c) delle condizioni di manutenzione della strada;
 - d) dei volumi di traffico della rete stradale;
 - e) dell'utilizzo delle infrastrutture da parte degli utenti della strada, inclusi gli utenti vulnerabili.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 da parte del soggetto competente, la Regione sviluppa la sezione dell'archivio stradale regionale relativa alla sicurezza delle infrastrutture stradali e ne rende disponibili le informazioni, nonché mette a disposizione le informazioni raccolte ed elaborate dal centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale, di cui rispettivamente all'articolo 3 bis e all'articolo 16 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete

viaria di interesse regionale). Con la deliberazione di cui al comma 2 sono individuate le tipologie di dati e le informazioni che i soggetti competenti devono trasmettere ai fini dell'inserimento nella sezione dell'archivio stradale di cui al precedente periodo e le relative modalità di trasmissione.

Art. 3.

(Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il soggetto competente effettua la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS) in fase di redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica (PFTE) per progetti di nuova infrastruttura stradale, nonché per i progetti di adeguamento che comportano modifiche sostanziali di tracciato soggetti alla presente legge.

Art. 4.

(Controlli della sicurezza delle infrastrutture stradali)

1. Per i progetti di nuova infrastruttura stradale nonché per i progetti di adeguamento che comportano modifiche sostanziali di tracciato, il cui PFTE è approvato dopo il 1° gennaio 2027, il soggetto competente effettua i controlli della sicurezza stradale sulla base dei criteri previsti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Per i progetti di infrastruttura stradale le risultanze della VISS sono assunte a base dei controlli della sicurezza delle infrastrutture stradali.
3. Le risultanze dei controlli della sicurezza stradale riportate nella relazione di controllo sono parte integrante della documentazione per tutti i livelli di progettazione e costituiscono elementi necessari ai fini della approvazione dei progetti da parte degli organi competenti, nonché della successiva realizzazione dell'opera fino all'emissione del certificato di collaudo.
4. Se la progettazione non è adeguata ai fini del superamento degli aspetti critici rilevati dalla relazione di controllo, il soggetto competente dispone l'adeguamento della progettazione alle raccomandazioni. Qualora il soggetto competente ritenga, sentite le giustificazioni del progettista, che la scelta progettuale non debba essere modificata, dispone che le giustificazioni di tale scelta siano allegate alla relazione di controllo.
5. Entro dodici mesi dalla data di messa in esercizio delle infrastrutture stradali relative ai progetti di cui al comma 1, sono effettuati controlli al fine di valutare la sicurezza stradale in esercizio, i cui esiti sono formalizzati in una relazione di controllo ai fini delle valutazioni del soggetto competente.

Art. 5.

(Classificazione e valutazione della sicurezza stradale a livello di rete)

1. I soggetti competenti classificano, al fine della sicurezza stradale, i tratti della rete stradale in almeno tre categorie, in funzione del loro livello di incidentalità sull'intera rete stradale aperta al traffico, organizzata gerarchicamente per tipologia di strada.

2. La classificazione della sicurezza stradale a livello di rete tiene conto dell'analisi dell'incidentalità e della relativa severità, nei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni e in cui è stato registrato un numero considerevole di incidenti gravi, anche in proporzione al flusso di traffico, se disponibile.
3. A seguito della classificazione di cui al comma 2, il soggetto competente effettua un'indagine visiva, in loco o con mezzi elettronici, delle caratteristiche delle strade ad alto rischio, al fine di valutarne la sicurezza intrinseca, e successivamente procede alla valutazione dei tratti prioritari per gli interventi sulla rete.
4. I soggetti competenti effettuano la classificazione e la valutazione della sicurezza stradale a livello di rete secondo i criteri adottati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 2.
5. A seguito della valutazione di cui al comma 3, al fine di definire le priorità delle ulteriori misure necessarie, il soggetto competente predispone, dando evidenza delle analisi e metodologie adottate, un elenco di priorità da inserire nella programmazione degli interventi correttivi.

Art. 6.

(Ispezioni di sicurezza stradale periodiche e mirate)

1. Il soggetto competente esegue ispezioni di sicurezza stradale periodiche, anche con personale proprio, con frequenza sufficiente a garantire livelli adeguati di sicurezza per l'infrastruttura stradale, al fine di rilevare le criticità inerenti alla sicurezza stradale e prevenire gli incidenti.
2. Il soggetto competente garantisce che ai risultati della classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, facciano seguito ispezioni di sicurezza stradale mirate, con le modalità previste dall'articolo 5, comma 3, ai fini della individuazione delle priorità e della programmazione degli interventi correttivi.
3. Il soggetto competente effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche e mirate secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni attuative adottate con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 2.
4. Il soggetto competente garantisce che gli interventi correttivi si svolgano prioritariamente su tratti di strada con bassi livelli di sicurezza e con elevato potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti.

Art. 7.

(Personale abilitato)

1. Il soggetto competente individua il personale preposto a effettuare le attività di controllo di cui all'articolo 4 e le ispezioni di cui all'articolo 6 fra i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 35/2011.

Art. 8.

(Contributi)

1. La Giunta regionale può destinare alla Città metropolitana di Milano, alle province e comuni risorse a titolo di contributo per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 5 della presente legge.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, tenendo conto dell'estensione della rete stradale e del livello di incidentalità. Con la medesima deliberazione sono definite le modalità di erogazione di tali risorse.

Art. 9.

(Disposizioni di coordinamento e programmazione attività)

1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2, la VISS è redatta sulla base dei criteri di cui all'Allegato I del d.lgs. n. 35/2011. Sono esclusi dall'obbligo di redazione della VISS i progetti di infrastruttura con PFTE approvato entro il 31 dicembre 2026.
2. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2, i controlli di cui all'articolo 4 sono effettuati sulla base dei criteri di cui all'Allegato II del d.lgs. n. 35/2011.
3. I controlli di cui all'articolo 4 per i progetti con PFTE approvato dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2026 sono eseguiti per tutti i livelli di progettazione successivi.
4. Le attività di cui agli articoli 5 e 6 sono effettuate entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza quinquennale.

Art. 10.

(Disposizione finanziaria)

1. Alle spese in capitale per lo sviluppo della sezione dell'archivio stradale regionale relativa alla sicurezza delle infrastrutture stradali, previsto all'articolo 2 della presente legge quantificate in euro 150.000,00 per ciascun anno del biennio 2027 e 2028, si provvede con incremento di euro 150.000,00 annui per il 2027 e 2028 delle risorse della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali" -titolo 2 "Spese in conto capitale" e corrispondente riduzione per medesimi importi ed esercizi finanziari della missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri Fondi" -titolo 1 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
2. Alle spese correnti per i contributi a Province, Comuni e Città Metropolitana di Milano, previsti all'art. 8 della presente legge, quantificate in euro 800.000,00 per ciascun anno del biennio 2027 e 2028, si provvede con incremento di euro 800.000,00 annui per il 2027 e 2028 delle risorse della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali" -titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione per medesimi importi ed esercizi finanziari della missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri Fondi" -titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
3. Per gli esercizi successivi al 2028 alle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con la legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.